

STATUTO **(approvato dal Sindaco con nota prot. n. RA/8902 dell'8 febbraio 2013)**

Art. 1

Costituzione e scopi dell'Istituto

L'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma è stato costituito con deliberazione del Governatore n. 1784 del 30 Maggio 1940, con lo scopo di attuare i provvedimenti a carattere previdenziale, assistenziale e creditizio, in appresso indicati, nell'interesse dei dipendenti comunali iscritti e dei familiari a carico.

Gli effetti dei provvedimenti di cui sopra sono estesi a favore dei dipendenti e familiari a carico dell'AMA S.p.A. e del Comune di Fiumicino in quanto già dipendenti del Comune di Roma.

Analoga estensione potrà essere effettuata, con apposita convenzione, ai dipendenti e familiari a carico di Aziende e Società del Gruppo Comune di Roma, del Gruppo Comune di Fiumicino e del Gruppo AMA S.p.A. con capitale pubblico non inferiore ai 2/3, d'ora in poi indicati come "convenzionati".

Previdenza

a) agli iscritti all'Istituto e ai convenzionati, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposta una somma di denaro determinata come segue:

- importo del contributo previdenziale versato da ciascun iscritto o convenzionato nel corso degli ultimi dodici mesi, nella misura di 1/100 dello stipendio pensionabile, moltiplicato per il numero degli anni interi di iscrizione all'Istituto, computando per anno intero la frazione superiore a 6 mesi;

b) agli iscritti e ai convenzionati aderenti al fondo per l'erogazione dell'indennità suppletiva, viene corrisposta una ulteriore somma di denaro con le modalità e nella misura previste dall'apposito Regolamento.

Assistenza

Da erogarsi nella misura che sarà annualmente determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione, nelle seguenti forme:

1. medicina sociale e preventiva, da attuarsi, sia perseguendo le finalità dell'Istituto, sia in base ai programmi concordati con l'Amministrazione comunale, presso il Centro di medicina preventiva dell'Istituto;
2. assistenza odontoiatrica presso il Centro Stomatologico dell'Istituto, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento per l'assistenza agli iscritti;
3. le prestazioni assistenziali di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono estese al coniuge ed ai figli conviventi non a carico dell'iscritto o del convenzionato all'I.P.A. La relativa spesa è esclusivamente a carico dell'iscritto o del convenzionato. Le modalità di fruizione delle prestazioni saranno regolamentate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
4. compartecipazione alle spese ed erogazione di sussidi e assegni nei casi, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento per l'assistenza agli iscritti;
5. conferimento di borse di studio, iniziative a favore dei figli degli iscritti e dei convenzionati, collegato ai loro impegni scolastici, compresi quelli universitari, organizzazione di viaggi e soggiorni di studio assistenziali educativi e culturali, con partecipazione economica totale o parziale dell'iscritto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
6. erogazione del «sussidio di solidarietà» secondo le norme contenute nel Regolamento per l'assistenza agli iscritti;
7. erogazione a favore dei familiari superstiti degli iscritti e dei convenzionati deceduti in attività di servizio, del «mese del funere», nella misura unica, uguale per tutti;
8. iniziative e manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativo e ricreativo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gestione ed organizzazione delle strutture degli impianti necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Credito

1. concessione di prestiti fiduciari, nei limiti e secondo le norme di cui al successivo art. 28;
2. concessione di piccole anticipazioni o buoni contanti con pagamento rateale e mensile, per la stipulazione di polizze con Compagnie assicuratrici nonché per la partecipazione a soggiorni, viaggi, iniziative e manifestazioni assistenziali, di studio, culturali, educative e ricreative organizzati da ditte o società purché i prestatori di detti servizi siano convenzionati con l'Istituto.
3. anticipazione di somme di denaro — da restituire in rate mensili — concesse nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, alle stesse condizioni dei prestiti fiduciari per piccole esigenze familiari.
4. pagamento per conto degli iscritti e dei convenzionati, delle fatture relative alle onoranze funebri rese dall'AMA Spa Cimiteri Capitolini con recupero del relativo importo in rate mensili senza applicazione di interessi

Art. 2

Mezzi per l'attività dell'Istituto

Il funzionamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dai contributi ordinari ed eventualmente straordinari degli iscritti o dei convenzionati nonché dei propri Enti di appartenenza riportati all'articolo precedente;
- b) dai proventi del credito;
- c) dalla somministrazione gratuita e dalla manutenzione, da parte del Comune, dei locali costituenti la sede dell'Istituto, nonché dalla fornitura gratuita, da parte del Comune medesimo, dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'arredamento dei locali stessi;
- d) dalle entrate per interessi attivi maturati sulle somme depositate dall'I.P.A. presso Istituti di Credito, oppure provenienti da altri investimenti sui titoli di stato;
- e) da eventuali lasciti e donazioni.

L'Istituto potrà avvalersi dall'assistenza dell'Avvocatura del Comune nonché delle altre strutture dell'Amministrazione comunale.

Art. 3

Iscritti all'Istituto

Hanno diritto d'iscrizione all'Istituto:

- a) tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato dei Comuni di Roma e di Fiumicino, dell'A.M.A. e dei dipendenti già AMA S.p.A. transitati nelle Aziende del Gruppo attraverso l'esternalizzazione di rami d'azienda. Ovvero cessione di contratti individuali, purché già iscritti all'IPA al momento del passaggio.
- b) i titolari di pensione diretta, che a qualsiasi titolo abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale o con gli enti di cui al precedente punto a).
- c) I dipendenti e i pensionati di cui ai precedenti punti a) e b) sono considerati a tutti gli effetti iscritti all'I.P.A. con diritto alla fruizione di tutti i servizi dell'Istituto ed aventi titolo all'elettorato attivo e passivo.
- d) i familiari superstiti degli ex iscritti, i quali godano di pensione indiretta ovvero di reversibilità a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) oppure di altre Casse Pensioni;

Gli iscritti di cui al precedente punto e) non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il godimento delle provvidenze previste a favore degli iscritti dal presente Statuto, resta subordinato al pagamento dei contributi a norma del successivo art. 4

L'iscrizione all'Istituto avviene su domanda dell'interessato e avrà decorrenza dal giorno successivo al primo versamento dei contributi di cui all'art. 4

Gli iscritti in attività di servizio possono, in ogni momento, recedere dalla iscrizione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'Istituto.

Gli iscritti pensionati, invece, pur potendo rinunciare, in qualsiasi tempo, alla iscrizione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi assistenziali versati.

Art. 3/bis

Dipendenti di Enti e Aziende

1. I dipendenti, in attività di servizio, di Aziende e Società del Gruppo Comune di Roma, di Fiumicino e dell'AMA S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, a seguito di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'IPA e sottoscritta dalle Aziende e Società datoriali ai sensi dell'art. 1 III comma, possono, su esplicita richiesta, fruire delle provvidenze previste dal presente Statuto.
2. L'accettazione della richiesta di godimento delle provvidenze di cui al I comma, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello del primo versamento dei contributi di cui al successivo art. 4.
3. I dipendenti di cui al precedente punto 1) possono in ogni momento recedere dalla adesione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'istituto.
4. I dipendenti di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 3/ter

Dipendenti a tempo determinato

I dipendenti a tempo determinato del Comune di Roma e dell'AMA S.p.A., con contratti non inferiori a 24 mesi possono, previa specifica richiesta e pagamento dei contributi determinati dal C.d.A., fruire di alcune provvidenze previste per gli iscritti dell'Istituto, quando tale fruizione non comporti oneri aggiuntivi per l'I.P.A. I servizi fruibili dai dipendenti di cui al I comma sono determinati in apposito Regolamento deliberato dal C.d.A. I dipendenti di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 4

Contributi degli iscritti e dei convenzionati

Gli iscritti e i convenzionati sono assoggettati alle sottotolate ritenute che saranno quantificate dal Consiglio di Amministrazione, con specifica apposita deliberazione:

- a) ritenuta previdenziale applicata sullo stipendio lordo pensionabile, esclusa la quota di famiglia, la XIIIa mensilità, l'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- b) ritenuta assistenziale applicata sullo stipendio lordo pensionabile, esclusa la quota di aggiunta di famiglia, la XIIIa mensilità, l'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- c) ritenuta per indennità suppletiva applicata sullo stipendio lordo pensionabile, compresa la XIIIa mensilità, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- d) contributo mensile per sussidio di solidarietà.

Gli iscritti pensionati saranno assoggettati alla ritenuta assistenziale sull'ammontare complessivo lordo del trattamento di quiescenza, esclusa la quota di aggiunta di famiglia, la XIIIa mensilità e l'indennità integrativa speciale, o indennità equipollente.

Per il personale in attività di servizio, le suddette ritenute saranno operate dai competenti uffici dell'Ente di appartenenza, sui ruoli mensili degli stipendi e accreditate all'Istituto; mentre i contributi assistenziali dovuti dai pensionati iscritti all'INPDAP oppure altro ente previdenziale, saranno versati direttamente a cura degli interessati.

La ritenuta previdenziale a carico del personale in attività di servizio, sarà accantonata e servirà a corrispondere agli aventi diritto, all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro o, in caso di morte, ai legittimi eredi, la somma di denaro di cui all'art. 1 - Previdenza.

Tale accantonamento dovrà essere utilizzato per l'attività creditizia e le rimanenze eventualmente risultanti a chiusura esercizio potranno essere destinate ad eventuali investimenti fruttiferi.

Art. 5

Diritto alle prestazioni

L'iscritto e il convenzionato hanno diritto di usufruire dei servizi di previdenza e di credito, nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto soltanto dopo un anno di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Usufruisce, invece, superato il sesto mese dalla data di assunzione in servizio, dell'assistenza sanitaria o delle altre provvidenze di carattere assistenziale.

L'iscritto e il convenzionato che perdono per qualsiasi causa lo "status" di lavoratore dipendente decadono dal diritto alle prestazioni dell'IPA.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione temporanea dal godimento di tutte o di alcune delle provvidenze previste dal presente Statuto per l'iscritto o per il convenzionato:

- a) che abbia costretto l'Istituto ad atti esecutivi per ottenere l'adempimento di qualsiasi obbligazione da lui contratta verso l'Istituto medesimo;
- b) che sia stato sospeso dalle funzioni di dipendente per effetto di procedimento penale o disciplinare;
- c) che abbia simulato fatti o circostanze per avvantaggiarsi indebitamente delle prestazioni dell'Istituto.

La sospensione di cui alla lettera a) cesserà dopo tre mesi che l'iscritto o il convenzionato abbia adempiuto ai suoi obblighi, ovvero che gli atti coattivi siano stati eseguiti fino all'effettivo recupero di tutto il credito dell'Istituto. La sospensione di cui alla lettera b) cesserà appena il provvedimento che vi ha dato luogo sia stato favorevolmente risolto o il periodo di sospensione dalle funzioni sia decorso.

Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione è data facoltà all'iscritto di ricorrere al Sindaco.

Art. 6

Durata ed autonomia dell'Istituto

L'Istituto ha durata illimitata, patrimonio ed amministrazione propri, distinti e separati dal patrimonio e dall'Amministrazione del Comune.

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto.

Le deliberazioni di modifica allo Statuto dovranno riportare l'approvazione del Sindaco.

Art. 7

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Commissione permanente per la Sanità;
- e) la Commissione permanente per la Stampa;
- f) la Commissione permanente per la Cultura e per la Socializzazione;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) il Direttore.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tredici componenti, e cioè:

- dal Presidente nominato dal Sindaco;
- da dodici Consiglieri scelti tra gli iscritti all'Istituto ed eletti dagli iscritti col sistema proporzionale, secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento.

Il Consiglio, nella prima riunione, elegge tra gli eletti, a scrutinio segreto, il Vice Presidente, i membri effettivi e supplenti del Comitato Esecutivo di cui all'art. 11 e i componenti delle Commissioni permanenti, nonché il Direttore del Notiziario.

Ciascun Consigliere, per quanto concerne l'elezione dei componenti il Comitato Esecutivo, non potrà votare più di due nominativi per i membri effettivi ed un nominativo per i componenti supplenti.

Art. 9

Durata in carica e sostituzione dei membri del Consiglio

La durata del Consiglio di Amministrazione, di norma, coincide con quella del Consiglio comunale, e non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni.

La sostituzione per rinuncia, dimissioni o decadenza dei componenti, avviene con la nomina di colui o di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo proclamato della rispettiva lista.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente; in via straordinaria su richiesta del Sindaco, del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Collegio dei Revisori.

In particolare, sono attribuzioni del Consiglio:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi, dei rendiconti e dell'assestamento del bilancio;
- b) i provvedimenti riguardanti le operazioni attive e passive e la determinazione dei saggi d'interesse nonché lo sviluppo delle varie forme di attività dell'Istituto;
- c) la ratifica dei provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente e dal Comitato Esecutivo nonché delle proposte formulate dalle Commissioni permanenti;
- d) le proposte di modificazioni allo Statuto, da sottoporsi all'approvazione del Sindaco;
- e) l'adozione dei regolamenti interni predisposti dal Comitato Esecutivo;
- f) la nomina, la sospensione, la revoca e la retribuzione del personale addetto all'Istituto, che sono disciplinate da apposito regolamento interno;
- g) la proposta di una terna di dipendenti ed ex dipendenti comunali da sottoporre al Sindaco per la nomina del Direttore dell'Istituto. Le attribuzioni ed il trattamento economico dello stesso sono disciplinate dal suddetto regolamento interno;
- h) l'autorizzazione a stare in giudizio — sia come attore che come convenuto — previo parere dell'Avvocatura del Comune, la quale dovrà essere all'uopo debitamente autorizzata dal Sindaco, insieme alla eventuale assistenza gratuita dell'Istituto, in tutte le varie fasi del giudizio, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i) l'istituzione e il conferimento di borse di studio sulla base di proposte formulate dal Comitato Esecutivo;
- j) la sospensione temporanea degli iscritti di cui al precedente art. 5;
- k) la nomina di eventuali Commissioni di studio, gruppi di lavoro e gruppi di interessi finalizzati all'erogazione di servizi diversi.

Art.11

Comitato Esecutivo e sue attribuzioni

Il Comitato Esecutivo si compone:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) del Vice Presidente;
- c) di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) predisporre i bilanci, i rendiconti ed i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sul funzionamento degli Uffici, ivi compresi i collaboratori, e sull'attività dell'Istituto;
- d) gestire il bilancio;
- e) deliberare sulle domande di prestiti fiduciari e di anticipazioni di somme di denaro;
- f) erogare l'assistenza sanitaria, secondo le norme previste dall'apposito regolamento;
- g) formulare proposte per il conferimento delle borse di studio.

Art.12

Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce, in via ordinaria, una volta alla settimana; in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o due membri del Comitato stesso lo ritengono necessario.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare i membri supplenti, i quali hanno voto deliberante soltanto nel caso di assenza dei membri effettivi.

Quando sia assente uno solo degli effettivi, la sostituzione spetta al supplente anziano.

I Consiglieri potranno intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Art.13

Commissione permanente per la sanità e sue attribuzioni

La Commissione permanente per la sanità si compone:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) di sei Consiglieri eletti a norma dell'art. 8, che non facciano parte del Comitato Esecutivo.

Spetta alla Commissione:

- a) nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente;
- b) dirigere e coordinare, sotto il profilo tecnico organizzativo, il Centro di medicina preventiva e il Centro stomatologico;
- c) proporre eventuali modifiche al regolamento per l'assistenza agli iscritti;
- d) definire la programmazione del gruppo donatori sangue.

La Commissione, nei casi in cui lo ritenga opportuno, potrà avvalersi dei suggerimenti dei Sanitari dell'Istituto.

Art.14

Commissione permanente per la stampa e sue attribuzioni

La Commissione stampa si compone:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) di quattro Consiglieri, di cui due designati dal Comitato Esecutivo e due dalla Commissione permanente per la Sanità.

Spetta alla Commissione:

- a) nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente;
- b) nominare il Comitato di redazione del Notiziario;
- c) pubblicizzare l'attività dell'Istituto, curando la diffusione del Notiziario;
- d) d)sovrintendere all'aggiornamento del sito I.P.A.

Art.14/bis

Commissione permanente per la cultura per la socializzazione

La Commissione permanente per la cultura per la socializzazione si compone:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) di sei Consiglieri eletti a norma dell'Art. 8.

Spetta alla Commissione:

- a) Nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente;
- b) Programmare le attività culturali, di socializzazione, dandone ampia informativa agli iscritti;
- c) Definire i programmi di intervento attraverso gli organismi dell'Istituto predisposti.

Art.15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, iscritti al Registro dei Revisori Legali, dei quali uno nominato dal Sindaco che assumerà le funzioni di Presidente e due nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la stessa durata in carica del Consiglio di Amministrazione e si rinnova con esso.

Le funzioni dei Revisori dei Conti, per quanto si riferisce alle facoltà e agli obblighi degli stessi, sono quelle previste dal Codice Civile per quanto compatibili con le norme del presente Statuto.

Al Collegio è inoltre attribuito anche il controllo contabile.

Art.16

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

Ha inoltre facoltà di convocare in ogni momento sia il Consiglio di Amministrazione che il Comitato Esecutivo per sottoporre al loro esame, a seconda delle rispettive competenze, tutti quei provvedimenti che ritenga utili per l'Istituto, di prendere le iniziative di carattere conservativo e cautelativo nell'interesse dell'Istituto, la cui urgenza non consenta la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, riferendone ai predetti Organi nel più breve tempo possibile.

In caso di sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

Qualora si dovesse verificare l'assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, le riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo saranno presiedute dal membro effettivo anziano, il quale, nel caso la suddetta assenza dovesse protrarsi oltre un mese, dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che si riterrà opportuno adottare al riguardo.

Tale seduta sarà presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 17

Direttore dell'Istituto

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Sindaco su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto.

Egli è preposto alla direzione dell'Istituto, attende alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto stesso, assiste alle sedute degli Organi collegiali in qualità di Segretario, redigendone i verbali e firma i mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

Il compenso del Direttore dell'Istituto è determinato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 18

Validità e disciplina delle adunanze, decadenza dagli incarichi

Le sedute degli organi dell'Istituto non sono pubbliche.

Quelle del Consiglio sono valide quando intervengano almeno sei Consiglieri oltre colui che le presiede, quelle del Comitato Esecutivo, quando intervengano almeno due Consiglieri oltre colui che le presiede.

L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'anno, porterà alla decadenza dell'incarico, che verrà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per i membri elettivi e dal Sindaco, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente dell'Istituto e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 **Votazioni**

I provvedimenti si adottano con voto palese.

Quando si tratta di nomine, ovvero quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, il voto è segreto.

La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Art.20 **Compensi agli Amministratori**

Al Presidente dell'Istituto, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Revisori dei Conti, spetta un compenso mensile comprensivo degli interventi alle sedute e di qualsivoglia attività espletata nell'interesse dell'Istituto.

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito un compenso superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni.

Al Presidente dell'Istituto non può essere attribuito un compenso superiore di quello determinato per il Direttore ridotto del 30% (trentapercento).

Nessun compenso compete ai componenti eletti del Consiglio di Amministrazione; ai medesimi può essere esclusivamente attribuito un rimborso spese forfetario, di importo non superiore a 30 (trenta) euro, limitatamente ad ogni seduta del solo Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, al vice Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere attribuiti compensi, indennità, gettoni di presenza e benefici economici, comunque denominati e di qualsivoglia natura, a carico del bilancio dell'Istituto oltre i compensi o l'eventuale rimborso spese stabiliti ai sensi del presente articolo.

La misura dei compensi e dell'eventuale rimborso spese previsti dal presente articolo sarà stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Art.21 **Esercizio annuale**

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio annuale comprende le gestioni del bilancio e del patrimonio.

Art.22 **Bilancio preventivo e rendiconto**

Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera lo stato delle previsioni per il nuovo esercizio che è costituito dal bilancio annuale di previsione di competenza. Il bilancio di previsione annuale sarà corredato anche dal conto economico.

La relativa deliberazione di approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, è sottoposta all'esame del Sindaco, il quale, prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non ritenga di accogliere le variazioni proposte dal Sindaco, dovrà illustrarne i motivi.

Entro il primo semestre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio scaduto, corredato dal relativo conto patrimoniale.

Il rendiconto dovrà essere rimesso al Sindaco unitamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 23

Entrate e Uscite dell'Esercizio

Le entrate di competenza dell'esercizio sono costituite, di norma:

- a) dai contributi degli iscritti e dei rispettivi Enti di appartenenza;
- b) dai contributi dei lavoratori convenzionati e dei rispettivi Enti di appartenenza;
- c) dagli interessi attivi sulle operazioni di credito, sui conti correnti e su altri eventuali investimenti finanziari;
- d) dagli oneri a carico dei beneficiari del credito;
- e) dalle compartecipazioni degli iscritti alle spese assistenziali;
- f) dai prelevamenti da fondi accantonati per finalità statutarie;
- g) dalle quote di ammortamento dei prestiti fiduciari;
- h) dalla costituzione dei fondi statutari;
- i) dalle entrate in partite di giro;
- j) da altri proventi.

Le uscite di competenza sono costituite, di norma:

- a) dalle spese per l'assistenza agli iscritti e ai convenzionati;
- b) dalla liquidazione delle somme dovute agli iscritti a titolo previdenziale;
- c) dalla costituzione di fondi di accantonamento e di riserva;
- d) dal conferimento di borse di studio;
- e) dalle spese di personale;
- f) dalle spese per gli Organi dell'Istituto;
- g) dalle spese per il servizio di cassa e dalle spese d'ufficio;
- h) dalle spese per imposte e tasse;
- i) dalla concessione dei prestiti fiduciari e delle altre forme di credito;
- l) dal prelevamento di somme dai fondi statutari;
- m) dalle spese per partite di giro;
- n) dalle spese eventuali e varie.

Art.24

Conto esercizio

Le componenti attive e passive del conto esercizio sono, di norma, le seguenti:

RICAVI

- a) contributi degli iscritti, dei convenzionati e dei rispettivi Enti di appartenenza;
- b) interessi attivi sulle operazioni di credito, sui conti correnti e su altri eventuali investimenti finanziari;
- c) oneri a carico dei beneficiari del credito;
- d) compartecipazioni degli iscritti e dei convenzionati alle spese assistenziali;
- e) altri proventi.

COSTI

- a) spese per l'assistenza agli iscritti e ai convenzionati;
- b) costituzione di fondi di accantonamento e di riserva;
- c) conferimento di borse di studio;
- d) spese di personale;
- e) spese per gli Organi dell'Istituto;
- f) spese per il servizio di cassa e spese d'ufficio;
- g) spese per imposte e tasse;
- h) altre spese.

Art.25

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da elementi attivi e passivi.

Sono elementi attivi:

- a) il fondo di cassa comprensivo delle somme in deposito bancario e/o postale;
- b) i fondi utilizzati per operazioni di credito agli iscritti e ai convenzionati;
- c) i crediti di altra natura;
- d) i beni mobili ed immobili;
- e) i ratei e i risconti.

Sono elementi passivi:

- a) i debiti verso gli iscritti e verso i convenzionati per somme dovute a titolo di previdenza;
- b) i fondi accantonati per rischi sulle operazioni di credito;
- c) i ratei e i risconti.

Art.26

Destinazione degli utili di esercizio

Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati a coprire le eventuali perdite di esercizi precedenti; la parte rimanente sarà destinata al fondo di riserva ordinario.

Art.27

Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato a primarie Aziende di Credito previa stipula di apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.28

Prestiti fiduciari

Gli iscritti in attività di servizio ed i convenzionati possono richiedere prestiti fiduciari che saranno concessi sulla base di parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione in riferimento, sia alla retribuzione percepita dal richiedente, sia all'anzianità di servizio maturata dallo stesso.

Il prestito fiduciario dovrà essere restituito in un numero di rate mensili costanti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia del prestito ottenuto, il beneficiario dovrà delegare all'Istituto la riscossione delle quote corrispondenti alle suddette rate mensili.

I prestiti potranno essere rinnovati purché siano stati rimborsati almeno per un terzo del loro ammontare.

I pensionati iscritti possono richiedere prestiti fiduciari di importo non superiore a quello che sarà stabilito anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione.

Nei casi di particolare necessità, debitamente motivata e documentata, il Comitato Esecutivo potrà derogare dai limiti massimi stabiliti sia per la misura del prestito che per la durata dello stesso.

Art.29

Ritenute sui prestiti fiduciari

Sull'ammontare dei prestiti fiduciari, si applicherà un saggio di interesse ed una ritenuta a titolo di contributo alle spese di gestione nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.30

Limiti di età per la concessione di prestiti

Il periodo di estinzione dei prestiti fiduciari non potrà protrarsi oltre il mese precedente al compimento dell'età o dell'anzianità di servizio per il collocamento a riposo del beneficiario, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti all'epoca della concessione.

In caso di collocamento a riposo anticipato, si darà luogo alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32.

Art.31

Garanzia per i prestiti fiduciari diritto di rivalsa sui crediti del debitore

A garanzia del debito contratto, gli interessati dovranno rilasciare apposita obbligazione, completata da espressa autorizzazione all'Istituto di rivalersi, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa (esclusa quella di morte), sulle ultime competenze a qualunque titolo spettanti ad essi o agli aventi causa, sul trattamento di quiescenza e sul T.F.R. accantonato, nonché sui fondi di previdenza complementare a cui l'iscritto o convenzionato ha aderito.

Art.32

Abbuoni e rimborsi per la rinnovazione e la restituzione anticipata

Nelle rinnovazioni dei prestiti e nelle restituzioni anticipate, il beneficiario del credito sarà tenuto a rinunciare ai rimborsi degli interessi relativi al mese in corso.

L'Istituto scomputerà dal prestito rinnovato o dall'importo da restituire l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale della estinzione del debito.

In nessun caso si potrà procedere alla restituzione anche parziale delle spese di gestione.

Articolo 33

Pubblicazione sul sito web

Tutte le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sul sito web dell'Istituto entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.

Sono altresì pubblicati, su apposita sezione del sito web, tutti gli incarichi di studio, consulenza e ricerca con la indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto del conferimento, dell'importo lordo previsto e della durata. La pubblicazione avviene entro 10 (dieci) giorni dal conferimento.

Articolo 34

Norma transitoria

Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione proporrà a Roma Capitale un testo aggiornato di Statuto che individui univocamente, tra l'altro, la natura giuridica dell'Istituto. Il testo sarà trasmesso all'Assemblea capitolina per l'approvazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato il nuovo testo di Statuto sarà predisposto dagli Uffici di Roma Capitale e sottoposto all'approvazione della Assemblea capitolina.